

COPIT SPA - SOCIETA' CONTROLLATE

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013 – 2015

PREMESSA

La legge n. 190/2012 ha previsto l'adozione di uno specifico piano triennale di prevenzione della corruzione, definendone in modo dettagliato i contenuti, dando mandato alla Autorità Nazionale Anti Corruzione per l'approvazione di un Piano Nazionale per coordinare le strategie di prevenzione della corruzione in tutta la pubblica amministrazione, che è avvenuta con la Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013.

L'obiettivo principale che il piano deve perseguire, oltre alla riduzione di occasioni per fare corruzione o per farsi corrompere, e all'incremento della capacità di svelare casi di corruzione, è la costruzione di un contesto sfavorevole alla corruzione stessa, per il quale un ruolo importante svolge l'attuazione del concetto più evoluto di trasparenza, individuato dal D. Lgs. n. 150/2009 e portato a compimento con il D. Lgs. n. 33/2013, nel senso di accessibilità totale.

La connessione tra trasparenza e prevenzione è il motivo per cui le misure di pubblicazione sui siti internet di atti, informazioni e indicatori costituiscono anche dal punto di vista formale parte essenziale del piano anticorruzione stesso.

Naturalmente la prevenzione della corruzione e la stessa trasparenza sono finalità per se stesse, ma soprattutto strumenti per il raggiungimento di quello che è il fondamentale interesse dei cittadini, cioè il diritto ad avere un'amministrazione efficiente nei servizi che rende.

In base a queste considerazioni, è stata accolta, con convinta adesione, l'estensione dell'operatività della legge a tutta l'area delle società partecipate dagli enti pubblici, e quindi a COPIT spa e società controllate, disposta dal Piano Nazionale Anticorruzione

Il presente piano fa riferimento a COPIT spa e alle società controllate, Blubus scarl, FAP srl, Pistoia Parcheggi srl, Copit Immobiliare surl, Nel documento si parla genericamente di Società.

PARTE PRIMA

1

MAPPATURA DEI RISCHI

1.1

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Le aree a rischio (art. 1, comma 16, della L. n° 190/2012) sono individuate in modo astratto ed indipendentemente dall'articolazione organizzativa della Società.

L'area a rischio per eccellenza non può che essere tutto il coacervo di attività che ruota intorno all'affidamento di forniture di beni e servizi. Sussistono, però, altre attività che egualmente sono esposte e che necessitano di adeguato monitoraggio. In particolare, vi è un'attività ad contenuto discrezionale che, proprio per tale caratteristica, si presta ad essere considerata come area sensibile, ovvero la costituzione di rapporti di lavoro autonomo e dipendente.

Le aree di rischio sono, pertanto, così individuate e numerate:

- 1) Affidamento di forniture di beni e servizi
- 2) Attività a contenuto discrezionale

1.2

ANALISI DEL RISCHIO

Questa sezione contiene l'indicazione dei processi che si svolgono all'interno delle aree e la gradazione del rischio.

E' evidente che il termine processo ha un significato diverso da quello di procedimento; ci si riferisce, infatti, ad un complesso di attività non formalizzate e non disciplinate da leggi o regolamenti.

Processi dell'Area 1 – Affidamento di forniture di beni e servizi

- Rapporti con Operatori Economici
- Determinazione dell'oggetto di gara
- Proroghe
- Controlli sull'esatto adempimento

Processi dell'Area 2 – Attività a contenuto discrezionale

- Costituzione e modificazione di rapporti di lavoro autonomo o subordinato

1.3

VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'insieme dei processi considerati evidentemente hanno una diversa gradazione: e, pertanto, al fine di predisporre i necessari protocolli occorrerà valutare la rischiosità intrinseca di ogni processo e la diversa esposizione dei vari uffici.

Convenzionalmente potranno individuarsi tre gradazioni per entrambi gli aspetti di cui sopra con le qualificazioni di: *elevata*, *media*, *scarsa*. In questa sezione per ogni tipologia di processo sarà individuato il livello e l'indicazione degli uffici esposti con l'individuazione, per ciascuno, del grado di esposizione.

Area 1 – Affidamento di forniture e servizi

Si tratta dell'affidamento a terzi di forniture di beni o servizi.

• Rapporti con operatori economici

Attività: tutta quella attività di contatti con gli operatori economici in qualche modo interessati ad effettuare forniture di beni e servizi alla Società; anche in questo caso si fa riferimento ai contatti con gli operatori economici sia durante la fase di ideazione e programmazione delle forniture che in quelle successive di affidamento ed esecuzione.

Rischio: ELEVATO

Uffici esposti al rischio: Consiglio di Amministrazione, Ufficio Acquisti in quanto organi preposti rispettivamente all'approvazione e alla programmazione ed alla redazione degli atti e gestione delle forniture

Rischio: ELEVATO

• Determinazione dell'oggetto di gara

Attività: l'oggetto di gara può essere diverso a seconda della tipologia di forniture, e quindi occorre vigilare perché sia individuato in modo tale da non vanificare il principio di concorsualità.

Rischio: ELEVATO

Uffici esposti al rischio: Consiglio di Amministrazione e Ufficio Acquisti.

Rischio: ELEVATO

- **Proroghe**

Attività: spesso i contratti di forniture, specialmente quelli relativi a servizi continuativi, sono oggetto di proroghe.

Rischio: MEDIO

Uffici esposti al rischio: Consiglio di Amministrazione e Ufficio Acquisti.

Rischio: MEDIO

- **Controlli sull'esatto adempimento**

Attività: l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto è essenziale. E' assolutamente necessario il controllo sulla qualità e quantità nonché sul rispetto dei termini di esecuzione.

Rischio: ELEVATO

Uffici esposti al rischio: Ufficio Acquisti.

Rischio: ELEVATO

Area 2 – Attività a contenuto discrezionale

Rientrano in quest'area le attività relative alla costituzione o modificazione di rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

- **Costituzione e modificazione di rapporti di lavoro autonomo o subordinato**

Attività: tutta l'attività relativa alla programmazione e attivazione di rapporti di lavoro autonomo o subordinato; è da far riferimento all'attività che precede la fase della programmazione e quella dell'attivazione di procedure di selezione. Sono altresì rilevanti i processi relativi a trasformazioni o modificazioni di rapporti già in essere con la Società. Sono da escludere, invece, per le particolari modalità formali di conduzione, le attività poste in essere per l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Rischio: ELEVATO

Uffici esposti al rischio: Consiglio di Amministrazione e Risorse Umane.

Rischio: ELEVATO

2

GESTIONE DEI RISCHI

2.1

CRITERI

La gestione dei rischi consiste nell'individuazione di criteri guida per lo svolgimento delle attività a rischio e nella predisposizione di procedure da osservare: destinatari ovviamente sono gli uffici esposti a rischio.

I criteri, avendo carattere generale, fanno riferimento a tutte le aree: si tratta in sostanza di linee guida da osservare perché possa dirsi attuato il piano.

Criterio 1

La legalità è un valore per la Società e per gli operatori economici che con la Società hanno rapporti.

Criterio 2

I rapporti tra la Società ed operatori economici, a qualunque livello ed in ogni fase, devono essere trasparenti.

Criterio 3

L'organizzazione degli uffici e la distribuzione delle competenze e funzioni deve essere trasparente.

Criterio 4

Non deve sussistere conflitto di interessi per coloro che partecipano ai processi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.

Criterio 5

Il rispetto dei termini previsti da leggi, regolamenti, disposizioni interne e altri atti anche a contenuto negoziale deve essere sempre monitorato.

Criterio 6

L'esatto adempimento dei contratti deve essere oggetto di specifica rendicontazione e pubblicità.

Criterio 7

La cultura del servizio pubblico, improntata ai principi di etica, legalità e trasparenza, deve essere oggetto di una corretta e costante diffusione tramite corsi di formazione.

2.2

PROCEDURE

Si tratta di attività da porre in essere nell'esercizio delle funzioni inerenti le aree a rischio. Per ciascun processo delle due aree individuate sono definite regole di comportamento applicative dei criteri.

Area 1 – Affidamento di forniture e servizi

Coloro che partecipano alla formazione della volontà devono dichiarare l'inesistenza di conflitti di interesse, seppure potenziali; sussiste conflitto di interesse anche nel caso di rapporti negoziali privati tra Amministratore, dipendente e appaltatore sia in corso che esauriti da non oltre un triennio.

Le proroghe di contratti ad esecuzione continuata sono possibili soltanto per oggettive necessità oppure qualora, almeno sei mesi prima della scadenza, sia avviata apposita procedura volta al prolungamento del contratto in essere.

Area 2 – Attività a contenuto discrezionale

Le tipologie di attività devono essere esattamente individuate e rese note al pubblico.

Ogni singola attività deve contenere specifica attestazione che, sia in fase istruttoria sia in fase decisionale, non sono intervenuti soggetti in conflitto di interessi, seppure potenziale; quest'ultimo è ritenuto sussistente anche nel caso di rapporti negoziali privati tra Amministratore, dipendente e destinatario, in corso o esauriti da non oltre un triennio.

Ogni assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, deve avvenire nel rispetto dei criteri generali deliberati ed includenti, altresì, i principi di trasparenza e pubblicità necessari. Le assunzioni come gli incarichi devono rispettare il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito della società.

PARTE SECONDA

3

PIANO PER LA TRASPARENZA

L'attuazione del "Piano per la trasparenza" la Società avviene attraverso il recepimento degli indirizzi indicati dal Comune di Pistoia con nota avente protocollo n. 90682 del 31/12/2013, qui di seguito riportata nelle parti di interesse.

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea, devono adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013 (Delibera Anac n. 77/2013).

La Civit (ved. Delibera n. 65/2013) ha ritenuto applicabile alle società di cui sopra gli articoli 14 e 15 del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33. Inoltre nella Delibera Civit n. 50/2013 si prevede ulteriori obblighi di trasparenza che sono considerati mera applicazione degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1 commi da 15 a 33 della legge anticorruzione (legge 190/2012).

Obblighi di pubblicazione:

- **i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico:**
 - a. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b. il curriculum;
 - c. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
 - d. gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - e. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - f. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
 - g. curriculum, rimborsi spese, altre cariche, situazione patrimoniale e reddituale propria e del coniuge e dei parenti entro il secondo grado se lo consentono;
 - h. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge,

come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

▪ **i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza:**

- a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b. il curriculum vitae;
- c. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- e. le dichiarazioni di cui all'art. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Per quanto riguarda la legge anticorruzione, dei commi indicati solo alcuni si occupano di pubblicità e trasparenza, in particolare i commi 15 e 16, da 26 a 30 e il comma 32 che riguarda gli appalti.

Occorre pertanto pubblicare:

▪ **informazioni sul procedimento:**

- a. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;

▪ **bilanci e conti consuntivi;**

▪ **l'indirizzo di posta elettronica certificata.**

Un discorso a parte vale per il comma 32, sugli appalti:

▪ **appalti**

Le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare le offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Nella delibera dell'Avcp n. 26/2013 di fornisce i dettagli, moduli e indicazioni su come attuare tali obblighi.

- Infine ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 8 aprile 2013, n. 39 la società dovranno pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente **le dichiarazioni sulla insussistenza di cause in inconferibilità o incompatibilità per gli incarichi** conferiti rientranti nell'applicazione dell'anzidetto decreto, Dovrà inoltre curare l'aggiornamento annuale.

4

MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attuazione del piano deve essere costantemente sotto vigilanza ed oggetto di idoneo *report*.

Il *report* deve essere redatto con cadenza annuale e pubblicato sul sito internet dell'Azienda entro i successivi 15 giorni.